



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 50 DEL 07/03/2025

OGGETTO: INTERDIZIONE DI AREE PARCHEGGIO PRIVATE INSISTENTI SUI TERRENI N.C.T. E-41-1542 ED E-41-1520 CAUSA FRANA SCARPATA SOTTOSTANTE.

Il Vice Sindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 12/02/2025, perveniva all'Ufficio Pubblica Incolumità nota dei Vigili del Fuoco (Registro Ufficiale U.0004289.12-02-2025 - prot. Comune di Genova 65538.E del 12/02/2025) per intervento effettuato in data 11/02/2025 alle ore 22,15 presso edificio ed aree comunali in Piazzale Bligny – queste ultime già aree di cantiere per lavori seguiti dalla Direzione Idrogeologia, Geotecnica e Vallate – e di soprastanti aree private in Via Terpi ad uso parcheggio, causa frana;
- in occasione del pronto intervento, i Vigili del Fuoco provvedevano ad interdire l'accesso agli edifici riferibili agli uffici del mercato ittico, della Società consortile del mercato, della Presidenza e Segreteria del mercato di Cà de Pitta e della sezione della Polizia Locale e provvedevano, precauzionalmente, a fare spostare alcune autovetture dai parcheggi soprastanti la scarpata;
- in data 12/02/2025 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire sopralluogo congiunto con i tecnici di Direzione Idrogeologia, Geotecnica e Vallate (Direttore Lavori e Dirigente) presso le aree sopra indicate;
- in sede di sopralluogo si poteva prendere visione del crollo di un tratto di muro di contenimento e della frana di una porzione della scarpata soprastante le aree di Piazzale Bligny e sottostante ai parcheggi privati con accesso da Via Terpi, oltre all'accesso ai parcheggi privati inibito mediante nastro segnaletico a conferma delle disposizioni dei Vigili del Fuoco;
- circa gli immobili di civica proprietà, le interdizioni disposte dai Vigili del Fuoco delle aree

Documento sottoscritto digitalmente

esterne e le chiusure dell'edificio sono state rimodulate, su indicazione dei tecnici di Direzione Idrogeologia intervenuti per competenza, alle sole aree esterne interessate dalla frana e alle sole stanze prospicienti la frana, ritenendo dunque, in ragione della presenza del suddetto cantiere e della pronta attivazione dei tecnici comunali, che la gestione delle suddette aree e del civico edificio sia gestibile in ordinario direttamente dalle Direzioni competenti;

-in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, si è confermata, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino e/o alla verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi certificate da tecnico abilitato all'esercizio della professione, l'interdizione per:

- area adibita a parcheggio insistente sul terreno mappale E-41-1542
- area adibita a parcheggio insistente sul terreno mappale E-41-1520;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. 78051.I del 18/02/2025, relativa al sopralluogo del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità del 12/02/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 68691.U del 13/02/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

a convalida di quanto disposto verbalmente da parte del personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità in sede di sopralluogo del 12/02/2025 - e successivamente con la nota prot. 68691.U del 13/02/2025 - di interdire con divieto di accesso fino alla verifica e/o al ripristino delle condizioni di sicurezza certificate da parte di tecnico abilitato alla

professione:

- l'area adibita a parcheggio insistente sul terreno mappale E-41-1542
- l'area adibita a parcheggio insistente sul terreno mappale E-41-1520

come meglio individuato dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valbisagno - ed al Municipio 4 Valbisagno per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- alla Direzione Idrogeologia, Geotecnica e Vallate, per conoscenza;
- alla Direzione Servizi per il Commercio e Artigianato;
- alla Direzione Sicurezza Aziendale;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;
- alla Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare Cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: INTERDIZIONE DI AREE PARCHEGGIO PRIVATE INSISTENTI SUI TERRENI N.C.T. E-41-1542 ED E-41-1520 CAUSA FRANA SCARPATA SOTTOSTANTE.

ALLEGATO GRAFICO



Fig.1 Individuazione di massima delle aree private interdette (non in scala - fonte geoportale del Comune di Genova, <https://mappe.comune.genova.it>)

Interdizioni —————